

Prodotto da Costruzione

Il significato di “**prodotto**” ha un significato estensivo che spazia dal materiale al sistema e al kit (*Direttiva 89/106/CEE – CPD (recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n. 246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499)*)

La Direttiva 89/106/CEE – CPD è relativa al riavvicinamento ed all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione.

In tale Direttiva è esposto il concetto di **Marchio di Conformità o marcatura CE**, relativa all’identificazione dei prodotti in possesso di alcuni **requisiti essenziali** per un loro utilizzo in Europa:

- resistenza meccanica e stabilità (RE n.1),
- sicurezza in caso d’incendio (RE n.2),
- igiene, salute ed ambiente (RE n.3),
- sicurezza in uso (RE n.4),
- protezione contro il rumore (RE n.5),
- risparmio energetico e ritenzione del calore (RE n.6).

Prodotto da Costruzione

Lo scopo del marchio è quello di consentire/agevolare la libera circolazione dei prodotti nell'ambito della comunità europea vietando ogni forma di restrizione al commercio da parte degli Stati Membri.

La marcatura CE è la dimostrazione oggettiva che i prodotti godono della presunzione di conformità alla CPD e che quindi possono circolare ed essere impieganti nella Comunità Europea nel settore delle costruzioni

Recentemente, **la Commissione europea ha rafforzato la propria posizione proponendo di sostituire la Direttiva 89/106/CEE con un nuovo *Regolamento***, destinato ad eliminare tutti gli ostacoli regolamentari e tecnici che impediscono la libera circolazione dei prodotti da costruzione nello spazio economico europeo.

L'obiettivo è quello di aumentare la trasparenza del mercato a vantaggio degli operatori del settore - progettisti, produttori, trasformatori, costruttori, contraenti -, di proporre procedure precise ed affidabili, nonché ulteriori chiarimenti sulle procedure per l'ottenimento del marchi CE.

Prodotto da Costruzione

“Prodotto per uso strutturale” qualsiasi materiale o prodotto che consente ad un’Opera ove questo è incorporato di soddisfare il **requisito essenziale n.1 “Resistenza meccanica e stabilità”**.

A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata;

B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme;

C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo, per i quali il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Prodotto da Costruzione

La **Norma Europea Armonizzata** costituisce il documento di cui al Cap. II della Dir.89/106/CEE (nel seguito CPD) ed è predisposta dal CEN, talvolta dal CENELEC su specifico Mandato della Commissione Europea.

Ciascuna norma armonizzata, una volta approvata, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee a cura della Commissione.

Inoltre, per consentire agli Stati Membri ed ai produttori di prepararsi agli adempimenti previsti dalla Norma, ciascuna Specificazione Tecnica Europea ha un periodo di coesistenza con eventuali sistemi nazionali preesistenti al termine del quale l'adozione della Norma Armonizzata diventa obbligatoria ed occorre quindi apporre sul prodotto la relativa marcatura CE per la libera circolazione nel Mercato Europeo.

Ciascuna norma armonizzata contiene il cosiddetto “Allegato ZA” che identifica i paragrafi della norma che appartengono alla parte “armonizzata” della norma stessa e che quindi diventano cogenti ai sensi della Dir.89/106/CEE.

Prodotto da Costruzione

“Benestare Tecnico Europeo (ETA)”

L'Articolo 8.1 della CPD definisce il “Benestare Tecnico Europeo” (in Inglese, *European Technical Approval*, in sigla ETA) come “*Valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'uso di un prodotto da costruzione per uno specifico impiego, basata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali dell'Opera di costruzione nella quale il prodotto deve essere incorporato*”.

La prassi per la quale si identificano i prodotti da costruzione per i quali possa essere rilasciato un ETA è disciplinata dall'Articolo 8 (punti 2 e 3) della CPD, che forniscono il riferimento legale secondo il quale un ETA può essere rilasciato fondamentalmente:

- a prodotti per i quali non esista ancora né una Specificazione Tecnica Europea Armonizzata, né una Specificazione Tecnica Nazionale Riconosciuta, né un Mandato per l'elaborazione di una norma armonizzata, e per i quali la Commissione abbia ritenuto che una norma non possa, o non possa ancora, essere elaborata.
- a prodotti che differiscono significativamente da una Specificazione Tecnica Europea Armonizzata oppure da una Specificazione Tecnica Nazionale Riconosciuta.

Prodotto da Costruzione

“Marcatura CE”

Attualmente, ai sensi della CPD, la Marcatura CE indica fundamentalmente:

- che **i prodotti rispondono alle pertinenti Norme Nazionali di trasposizione delle Norme Armonizzate**, i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla GUUE, oppure:

-che **essi rispondono ad un Benestare Tecnico Europeo (ETA)**, rilasciato ai sensi della procedura di cui al Cap. 3 della CPD ed alle Regole procedurali comuni definite nella “Decisione adottata dalla Commissione il 17 Gennaio 1994”.

Le indicazioni in merito alla Marcatura CE (etichetta e documenti di accompagnamento), sono esplicitamente comprese in ogni Allegato ZA di una norma armonizzata di prodotto.

Tali informazioni devono essere affisse, in relazione alle effettive possibilità, prioritariamente sul prodotto stesso, altrimenti su un’etichetta allegata ad esso, ovvero sul suo imballo, oppure far parte dei Documenti di Trasporto (DDT). Esse devono essere riprodotte in modo visibile, leggibile ed indelebile.

Prodotto da Costruzione

“Organismi notificati”

Ai fini della marcatura CE sui prodotti da costruzione, l'Articolo 18 della *CPD* richiede agli Stati Membri di notificare alla Commissione gli Organismi che essi hanno riconosciuto per i compiti previsti, riguardo all'attestazione della conformità, distinguendo, con riferimento alle funzioni esercitate, tra:

- **L'Organismo di Certificazione**, deve rilasciare il Certificato di conformità (in Inglese, *Conformity Certificate*), a seconda del Sistema di attestazione della conformità implicato, relativo al prodotto da costruzione od al Controllo del Processo di Fabbrica, secondo regole procedurali date. La base per la certificazione sono i risultati dell'attività di Ispezione ed, a seconda dei casi, anche di Prova.
- **L'Organismo di Ispezione**, deve svolgere le proprie funzioni di ispezione e valutazione iniziale, proposta di accettazione e successive ispezioni di sorveglianza del Controllo del Processo di Fabbrica attuato da un produttore, così come, se previsto, prelievo di campioni, secondo specifici criteri. Esso relaziona correntemente, ove previsto, la propria attività ad un Organismo di Certificazione.
- **Il Laboratorio di Prova**, deve misurare, esaminare, provare o determinare in altro modo le caratteristiche o le prestazioni del prodotto da costruzione, prelevato dall'Organismo di Ispezione. Esso relaziona correntemente, ove previsto, in merito alle proprie attività ad un Organismo di Certificazione o, viceversa (Sistema 3), emette dei propri Rapporti di Prova sotto notifica, non essendo né incaricato, né responsabile del campionamento.

Prodotto da Costruzione

Riguardo l'accettazione dei materiali e prodotti, di responsabilità del Direttore dei Lavori, questa deve avvenire mediante l'acquisizione e verifica della documentazione di accompagnamento, nonché mediante le prove di accettazione.

Per quanto riguarda la documentazione, il Direttore dei Lavori deve acquisire la documentazione di accompagnamento nonché la documentazione che attesti la qualificazione del prodotto (differente a seconda dei casi A), B) o C) previsti al §11.1 delle NTC). Il Direttore dei Lavori deve anche verificare l'idoneità di tale documentazione, ad esempio verificando la titolarità di chi ha emesso le certificazioni e/o attestazioni, la validità ed il campo di applicazione di queste ultime (in relazione ai prodotti effettivamente consegnati ed al loro uso previsto), la conformità delle caratteristiche dichiarate alle prescrizioni progettuali o capitolari, etc.

Oltre i casi previsti dalle NTC, il Direttore dei Lavori può in ogni caso richiedere le prove di accettazione che ritenga opportune o necessarie ai fini dell'accettazione del materiale.

Ente Italiano di Unificazione Siderurgica



Unsider ENTE ITALIANO DI UNIFICAZIONE SIDERURGICA

FEDERATO ALL'UNI

e-mail: segreteria@unsider.it - www.unsider.it – tel.0266146552

Attività Normativa

Preparazione delle norme per il settore siderurgico UNI , EN, ISO

SC 12 UNSIDER



CEN/ECISS TC 19



ISO TC 17/SC 16

Prodotti di acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso e relative prove

Concrete reinforcing and prestressing steels – Properties, dimensions, tolerances and specific tests

Steel. Steels for reinforcement and prestressing of concrete

Servizi per i Soci

Day Training: Corsi gratuiti su Normazione e Certificazione.

Banca Dati-Progetti di Norma: Drafts - Scadenze- Votazioni.

Banca Dati-Acciai Norme: UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI EN ISO–Norme, acciai e relative correlazioni.

SIN: Risposte a quesiti interpretativi su UNI, UNI ISO, UNI EN, ed UNI EN ISO.

SDAN: elenchi personalizzati di norme, aggiornati in tempo reale e sistema di “Alert” via e-mail.

Sportello Tecnico: consulenza sui temi della Normazione.

Biblioteca: Norme: UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI EN ISO, EN, ISO ed ASTM.